



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 18/01/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEVERO CHIEFFI  
Dott. ANGELA TARDIO  
Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO  
Dott. MARGHERITA CASSANO  
Dott. LUCIA LA POSTA

- Presidente - SENTENZA  
N. 169/2011-  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 15692/2010  
- Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- 1) [REDACTED]
- 1) [REDACTED]
- 2) [REDACTED]
- 3) [REDACTED]
- 4) [REDACTED]
- 5) [REDACTED]

avverso l'ordinanza n. [REDACTED] GIUDICE <sup>Indagini</sup> UDIENZA PRELIMINARE  
di PESARO, del [REDACTED]

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA  
SILVIO BONITO;

lette/ ~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. *Vito Mionetti* che ha  
*chiesto la riqualificazione del ricorso ex*  
*art. 568/c.p.p. e la trasmissione degli atti*  
*al G.I.P. del Tribunale di Pesaro*

Udit i difensor Avv.;

**La Corte osserva:**

██████████, assistito dai suoi difensori di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale, in data 15 gennaio 2010, il G.I.P. del Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la confisca della statua denominata "l'atleta vittorioso" detenuta dal ██████████ Museum (legalmente rappresentato dal ricorrente) ai sensi dell'art. 174 D. Lgs. 42/2004 e 240 c.p., confisca disposta all'esito dell'archiviazione pronunciata in relazione al delitto di cui al citato art. 174 D. Lgs. 42/2004.

Denuncia la difesa ricorrente a sostegno del proposto gravame, all'uopo illustrando, attraverso due distinti atti, articolati motivi di impugnazione, violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione al regime giuridico del bene confiscato ed alla ritenuta invalidità della sua alienazione, nonché in relazione alla procedibilità dell'azione esecutiva per fatti accaduti oltre i confini nazionali e quanto alla sussistenza dei presupposti applicativi della confisca.

Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, ha concluso chiedendo la qualificazione del ricorso di legittimità quale opposizione ex art. 667 co. 4 c.p.p. e la conseguente trasmissione degli atti al G.E. per il corso ulteriore, mentre il difensore, da parte sua, ha depositato ulteriore atto difensivo, ribadendo le ragioni già in precedenza illustrate e denunciando, nel contempo, la violazione dell'art. 7 CEDU, dappoiché disposta la confisca in sede penale della *res* in costanza di provvedimento di archiviazione della notizia di reato avente ad oggetto quella medesima *res*.

Le conclusioni del P.G. vanno pienamente condivise.

Ed invero il GIP del Tribunale pesarese ha pronunciato ordinanza dispositiva di confisca a mente dell'art. 240 c.p., nell'esercizio delle funzioni assegnate dall'ordinamento al giudice dell'esecuzione a mente dell'art. 676 codice di rito.

Avverso il relativo provvedimento è ammessa, ai sensi dell'art. 667 co. 4 c.p.p., norma quest'ultima espressamente richiamata da quella appena citata, opposizione allo stesso giudice dell'esecuzione, di guisa che le doglianze in esame si appalesano erroneamente indirizzate (Sez. 3<sup>a</sup>, 19 febbraio 2003, n. 8124, rv. 223464; Sez. 3<sup>a</sup>, 7 luglio 1995, n. 1182, rv. 202599).



Il Collegio, evocando altresì Cass. pen., Sez. I, 26/09/2007, n. 37343, osserva che il ricorrente è stato privato della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito, in quanto sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia, in relazione alla quale, il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio per la sua peculiarità.

Ciò posto, le impugnazioni interposte sono state irritualmente qualificate e proposte, di guisa che gli atti vanno restituiti al giudice dell'esecuzione, affinché su di esse (impugnazioni) provveda in base al combinato disposto di cui all'art. 676 c.p.p., comma 1, art. 667 comma 4 e art. 666 c.p.p..

P. Q. M.

la Corte, qualificato il ricorso come <sup>ai sensi dell'art. 667 c. 4 c.p.p. (1)</sup> opposizione, dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Pesaro.

Roma, addì 18 gennaio 2011

Il consigliere relatore

Il Presidente

*M. M. M.*

*A. Chieffè*

(1) integrazione offerta

*Boni G*

**DEPOSITATA  
IN CANCELLERIA**

**22 FEB. 2011**



**IL CANCELLIERE**

*[Signature]*